

IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ

I contributi dello Stato: il Fondo Unico per lo Spettacolo

Dai primi decenni del Novecento, con la diffusione del cinema, il melodramma comincia a perdere l'importanza che ha avuto nel mondo dello spettacolo. Si allarga a dismisura il divario tra ricavi e costi e l'interesse dei privati per il teatro d'opera scompare.

Lo Stato, ritenendo questo tipo di spettacolo un bene da tutelare, con la legge del 4/6/1936 n.1570, seguendo un modello assimilabile a quello adottato per l'IRI, nazionalizza il teatro d'opera. Da allora il finanziamento è assicurato legalmente dall'erario.

Il F.U.S. (Fondo Unico per lo Spettacolo) è introdotto dalla legge n.163 del 30/04/1985 per stanziare, con cadenza triennale, le risorse da dedicare allo spettacolo. Esso è creato “per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero” (art. 1).

Le modalità di erogazione dei fondi sono disciplinate poi dal DM 8/2/2002, n.47 “Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle Attività Musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla legge 30/4/1985, n.163.

Criteri di ripartizione del FUS

I criteri di ripartizione della quota del Fondo Unico per lo Spettacolo destinati alla lirica sono definiti dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, insieme con il Ministro del Tesoro e sentita la Conferenza Stato-Regioni.

I criteri hanno validità per i tre anni successivi alla data d'entrata in vigore del d.lgs. 367/96.

Prima dell'emanazione del D.M. n.239 del 1999, che dispone la nuova normativa per la ripartizione del Fondo Unico per lo Spettacolo fissato per le fondazioni lirico-sinfoniche, la quota spettante agli enti lirici era ripartita per il 98,25% in conformità a parametri standard di gestione, che facevano riferimento ai valori storici dei contributi assegnati negli anni precedenti e al personale dipendente in forza presso gli enti e per il restante 1,25% in base a parametri standard di produzione, come il rapporto tra incassi e costi di produzione ed il rapporto tra costi di produzione e costi complessivi.

Con il D.M. 239/99 i metodi d'assegnazione del FUS sono cambiati. Questo nuovo tipo di criteri rappresenta un temperamento tra la necessità dell'indirizzo degli enti lirici (connessa all'ausilio finanziario pubblico) e l'esigenza di un'autonomia economico-imprenditoriale (oltre che culturale) dei soggetti finanziati.

Infatti in base al d.lgs. 367/96 art.24 i criteri di ripartizione vengono attuati:

- Sulla base delle caratteristiche dei soggetti;
- Sulla programmazione delle attività di ciascun ente;
- Sulla base della valutazione degli organici (artistici, tecnici e amministrativi) necessari al conseguimento dei fini istituzionali;
- Sui relativi costi, come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- In considerazione dell'entità delle partecipazioni dei privati al patrimonio e al finanziamento della gestione della fondazione.

Il DM del 10/6/1999, n.239, confermato poi dal DM del 21/12/2005, come detto, ha modificato i criteri di ripartizione, indicando all'art.1 comma 1 che la quota è determinata in considerazione:

- della misura dei contributi ricevuti in passato;
- delle caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione e del giudizio di qualità della medesima;
- dei costi degli organici funzionali;

Il Fondo Unico per lo Spettacolo è inserito nel bilancio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nell'UPB ([unità previsionali di base](#)) "spettacolo dal vivo" tra le spese correnti alla voce "Interventi".

La legge 23/12/1998 n.449 (Legge Finanziaria 1999) ha previsto un fondo di Lire 960 miliardi e le assegnazioni alle Fondazioni Liriche, pari a Lire 458.985.600.000, risultano essere il 47,8% della dotazione del Fondo prevista per le attività musicali che, rispetto all'anno precedente (Lire 443.426.300.000), hanno avuto un incremento del 3,5%.

Nel corso degli anni tale cifra è stata modificata e lo stanziamento assegnato nell'anno 2005 alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche ammonta complessivamente a 243.351.517 euro.

Questa prospettiva di finanziamento, che ha particolare considerazione per la partecipazione ai finanziamenti dei privati, tende a limitare la subordinazione ai finanziamenti dello Stato. È utile, poi, affinché le fondazioni non considerino il loro organo direzionale come un complemento degli organismi pubblici e, quindi, non responsabili dei risultati, poiché coperti dalla forza politica dei soggetti che li hanno espressi.

I criteri di finanziamento previsti dall'art.24 si allineano con il dettato costituzionale secondo cui i teatri lirici non possono essere considerati quali organi dello Stato, ma enti autonomi, in attuazione dell'art.33 della Costituzione, che, per assicurare l'autonomia dell'arte, presuppone che la pubblica amministrazione non svolga direttamente attività culturale, limitandosi a disporre condizioni organizzative e finanziarie idonee a favorire la più ampia libertà dell'arte e della cultura.

Il decreto legge 30/12/2004, n.314, conferma per il 2005 i criteri di assegnazione dei contributi allo spettacolo dal vivo disciplinati dal DM 10/6/1999, n.239, che definisce la quota di risorse stanziata dalla dotazione finanziaria del FUS per il comparto.

Questo regolamento determina le quote del contributo riducendo la percentuale dello stesso ancorata alle “medie storiche” dei contributi ottenuti nel periodo precedente. La quota dei fondi da assegnarsi in base ai contributi ricevuti in passato è stata, così, ridotta (dal 98,25% al 60%).

Il decreto ministeriale è stato emanato con l'intento di lasciare maggiore spazio ai criteri di assegnazione dei fondi ai singoli teatri. Esso, infatti, prevede che la quantificazione finale del contributo destinato alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche sia definita mediante 4 indicatori (media storica - qualità produzione programmata - produzione realizzata nel triennio precedente - costo del lavoro).

L'articolo 3 del decreto definisce al comma 2 gli indicatori di rilevazione che esprimono i punteggi da attribuire alla produzione:

- punti 10 per lirica con impiego di oltre 100 elementi,
- punti 6,5 per la lirica con impiego fino a 100 elementi,
- punti 4 per il balletto con orchestra,
- punti 2 per il balletto con musica registrata,
- punti 2,5 per i concerti sinfonico-corali,
- punti 2 per i concerti sinfonici,
- punti 1 per i concerti da camera con impiego di almeno 12 orchestrali.

Inoltre “per le manifestazioni costituite da opere in forma di concerto, il corrispondente punteggio è ridotto alla metà; per le manifestazioni costituite da abbinamento di composizioni anche di tipo diverso, il punteggio attribuito a ciascuna composizione è pari al 50% di quello previsto per la manifestazione corrispondente.

Il punteggio attribuito al balletto con orchestra o con musica registrata è ulteriormente aumentato di 1 punto, per le rappresentazioni effettuate con il proprio corpo di ballo stabile o utilizzando il corpo di ballo di altre Fondazioni” (art.3).

L'articolo 3, infine, stabilisce che l'entità della produzione della Fondazione che richiede il finanziamento, non può essere inferiore a quella del triennio precedente sia nel suo valore complessivo, sia con riferimento a ciascun tipo di manifestazione.

2.4.3 Le fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dei teatri lirici sono suddivise in cinque macro-categorie:

- Contributi dallo Stato (intera contribuzione a titolo ordinario, straordinario, integrativo);

- Contributi da Regione, Provincia e Comune (intera contribuzione a titolo ordinario o straordinario);
- Contributi da enti pubblici e privati (che comprendono i trasferimenti da enti pubblici, diversi dagli enti pubblici territoriali, e da enti privati);
- Entrate proprie (che comprendono: entrate da botteghino, abbonamenti e prevendita di biglietti; contributi e proventi per attività decentrate; entrate da bar, guardaroba, pubblicazioni, programmi di sala, locandine, fotografie e materiale fuori uso; entrate da pubblicità e sponsorizzazioni, entrate da noleggio di allestimenti scenici e di materiale teatrale; entrate da noleggio della sala del teatro);
- Entrate diverse e straordinarie (entrate correttive e compensative di spese correnti e le voci non classificabili nelle voci precedenti o per le quali non viene fornita adeguata descrizione).

La maggior parte delle entrate è ovviamente rappresentata dal contributo statale, che è composto in prevalenza dai fondi stanziati tramite il F.U.S.

Il DM del 27/11/2002 all'art.1 comma I precisa inoltre che "il Ministero può partecipare al patrimonio delle fondazioni anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ha in consegna". Importante è poi il contributo degli enti locali (15%) e delle entrate proprie (20%). I contributi degli enti pubblici territoriali locali sono facoltativi e cambiano in base alla situazione finanziaria dei diversi enti locali, all'area geografica ed ai rapporti esistenti tra teatro e comunità locale. In molti casi, a fronte di finanziamenti da parte degli enti territoriali, gli enti s'impegnano a realizzare "manifestazioni decentrate" come attività nelle scuole, nelle università o altro tipo d'attività promozionale.

La temuta diminuzione del FUS e l'orientamento del d.lgs. 367/96, che incentiva la ricerca di finanziamenti dai privati ed una gestione improntata su caratteri d'imprenditorialità, dovrebbero spingere le fondazioni ad ampliare l'entità dell'autofinanziamento.

L'aumento della capacità d'autofinanziamento delle fondazioni dovrà essere affiancato dalla ricerca di finanziatori privati. Questi, in base al d.lgs. 367/96, potranno contribuire alla formazione del patrimonio iniziale delle Fondazioni o sponsorizzarne la gestione, anche se "l'apporto complessivo al patrimonio della fondazione, dei fondatori privati, non può superare, per il primo quadriennio, la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso" (art.10, terzo comma, d.lgs. 367/96).

Modalità ed entità delle erogazioni

L'ultima relazione pubblicata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali sull'utilizzazione del FUS è del 2005, per quanto riguarda gli anni successivi possiamo disporre al momento dei soli dati complessivi relativi all'ammontare annuale del FUS come indicato nelle relative Leggi Finanziarie.

L'esame di questi dati evince una tendenza negli ultimi due anni all'aumento delle erogazioni, dopo la flessione negativa avutasi tra il 2003 ed il 2006. La Legge Finanziaria 2008 prevede uno stanziamento per il FUS pari a 536,817 euro

Dalla relazione del 2005 è possibile trarre dei dati numerici utili a comprendere la reale entità del contributo statale.

Per la lirica, abbracciante sia la lirica ordinaria e sperimentale sia l'attività svolta dai Teatri di Tradizione di cui all'art.28 della Legge n.800/67 e artt. 9-11 del Regolamento di cui al DM 8/2/2002 n.47, i criteri di dettaglio sono di seguito elencati:

1. La percentuale di incidenza dei costi relativi agli oneri previdenziali ed assistenziali, come indicati nell'art.5, comma 2 del Regolamento, è fissata nel 100% dei medesimi sino ad importo di € 258.000,00 e nel 50% per l'importo eccedente sino ad un massimo di € 1.291.000,00;
2. L'importo conseguito da ciascun soggetto con il calcolo di cui al punto 1 è maggiorato di quota pari all'80% a copertura dei costi di allestimento ma non oltre il valore dei costi effettivi stessi e di quota per il 20% a copertura delle spese generali e delle strutture tecnico-organizzative ma non oltre il valore dei costi effettivi medesimi. Dette quote di maggiorazione, in ogni caso non possono superare nel complesso €258.000,00.
3. Ciascun beneficio previsto si calcola, poi, tenendo conto di una serie di fattori che possono aumentarne l'entità:
 - 10% per utilizzo, insieme a professionisti di collaudata esperienza, di giovani musicisti e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;
 - 5% per attività svolte nelle regioni dell'Obiettivo 1¹, come definito dal regolamento CE n.1290/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999;
 - 5% per attività comprendenti numero significativo di esecuzione di opere di autori contemporanei italiani o di paese dell'Unione Europea per le quali sono in godimento i diritti d'autore;
 - 20% nel caso di coproduzioni;
 - 5% per allestimento di opere italiane non rappresentate in Italia da almeno 30 anni;
 - 15% per allestimento di opere di autore italiano in prima esecuzione assoluta o inedita nonché per la preparazione del relativo materiale musicale;
 - 25% per lirica sperimentale;
4. La quota quantitativa di contributo attribuibile ai teatri di tradizione per ospitalità è calcolata in ragione del 20% dei compensi fissi e dei compensi a percentuale, assumendo i primi nella

¹ L'Obiettivo 1 come definito dall'UE consiste nel promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo

loro interezza ed i secondi al 50%, nel limite massimo ammissibile di detti compensi di € 150.000,00 per tutta l'attività ospitata dal singolo soggetto.

Inoltre l'Amministrazione, nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza, può prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili (art.7).

Come sopra riportato, una volta definita la base quantitativa, interviene la valutazione qualitativa, di pertinenza della Commissione per la Musica a norma dell'art.6, comma 2 nel quale si prevede l'assegnazione di un "indice moltiplicatore di qualità" compreso tra da 0 e 2 punti percentuali.

Il giudizio di detto organo, secondo il comma 3 del citato articolo 6 può determinare "la variazione in aumento fino al doppio ovvero in diminuzione fino all'azzeramento del quantum calcolato in base ai costi ammessi".

Le Istituzioni Concertistiche Orchestrali sono disciplinate dall'art.28 della Legge n.800/67 e dall'art.10 del Regolamento presente nel DM 8/2/2002. La determinazione della base quantitativa dei contributi è effettuata in base ai criteri che stabiliscono le seguenti percentuali di incidenza:

- per le attività di produzione sugli oneri sociali (previdenziali e assistenziali): 100% fino ad un massimale di € 517.000,00; 50% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 1.034.000,00 e 50% ulteriore degli oneri sociali a copertura dei costi di allestimento, spese generali, strutture tecnico organizzative, nei limiti dei costi effettivi;
- per le attività di ospitalità, sui compensi fissi 70% fino ad un massimo di € 258.000,00; sui contributi a percentuale sono assimilati a quelli fissi quando gli stessi non superano il 70% del foglio paga.

Per l'attività Concertistica, prevista nell'art.32 della Legge n. 800/67 ed inserita nell'art. 12 del Regolamento su citato, la base quantitativa dei contributi poggia sui criteri seguenti:

- per le attività di produzione sugli oneri sociali (previdenziali e assistenziali): 100% fino ad un massimale di € 200.000,00; 50% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 517.000,00 e 50% ulteriore degli oneri sociali a copertura dei costi di allestimento, spese generali, strutture tecnico organizzative, nei limiti dei costi effettivi;
- per le attività di ospitalità, sui compensi fissi o a percentuale: 80% fino ad un massimo di € 258.000,00; 60% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 775.000,00;

Per il settore dei Festival e delle Rassegne, di cui all'art.36 della Legge n. 800/67 e art.13 del Regolamento di cui al DM 8 febbraio 2002 la determinazione della base quantitativa dei contributi è effettuata in base i criteri di dettaglio di seguito riportati:

- per le attività di produzione sugli oneri sociali (previdenziali e assistenziali): 100% fino ad un massimale di € 258.000,00; 50% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 517.000,00 e 50% ulteriore degli oneri sociali a copertura dei costi di allestimento, spese generali, strutture tecnico organizzative, nei limiti effettivi dei singoli costi, elevabili al 70% in presenza di opere liriche.
- per le attività di ospitalità, sui compensi fissi o a percentuale: 80% fino ad un massimo di € 258.000,00; 60% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 1.032.000,00 Per i costi di promozione e pubblicità la percentuale di incidenza è pari al 25% per i primi e 25% per i secondi.

Per il settore dei Corsi nell'ambito della promozione musicale e del perfezionamento professionale, di cui all'art.37 della Legge n.800/67 e art.14 del Regolamento di cui al DM 8/2/2002, la determinazione della base quantitativa dei contributi è effettuata in base a criteri di dettaglio che applicano una percentuale di incidenza del 150% sui compensi per i docenti, comprensivi dei rimborsi spesa per viaggi e soggiorni e del 50% sui costi concernenti le attività istituzionali (spese artistiche).

Ciò avviene nel caso di corsi di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici e amministrativi in qualunque genere musicale, organizzati da soggetti che, non svolgendo attività di produzione musicale, svolgono attività di perfezionamento istituzionalmente e con carattere di continuità, dispongono di adeguati spazi attrezzati per attività didattica e musicale e dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale.

Il contributo non potrà comunque essere superiore al 50% dell'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Per il settore dei Concorsi nell'ambito della promozione musicale, di cui all'art. 37 della Legge n. 800/67 e art.14 del Regolamento di cui al DM 08/2/2002 la determinazione della base quantitativa dei contributi è effettuata in base i criteri di dettaglio, applicando una percentuale di incidenza del 200% sui compensi per la giuria, comprensivi dei rimborsi spesa di viaggi e soggiorni.

Per il settore relativo all'Attività promozionale, di cui all'art.37 della Legge n.800/67 e art.14 del Regolamento di cui al DM 08/2/2002 la determinazione della base quantitativa dei contributi è effettuata in base i criteri di dettaglio riportati applicando una percentuale di incidenza del 50% sulle spese istituzionali.

Per gli Enti di promozione musicale la percentuale di incidenza, fissata dall'art.9 del DM 16/04/2003, è invece pari al 70% delle spese istituzionali in considerazione della peculiarità degli enti di promozione e della loro funzione nonché dell'attività da essi svolta.

Per il settore relativo ai Progetti speciali, di cui all'art.16 del Regolamento di cui al DM 08/2/2002 la determinazione della base quantitativa dei contributi è effettuata applicando una percentuale di incidenza del 50% sulle spese artistiche ed organizzative.

Parametri quantitativi e qualitativi per l'assegnazione dei contributi

Il DM 8/2/2002 n.47 indica nel dettaglio i parametri secondo cui sono valutati i contributi da erogarsi ai singoli enti. Tali parametri sono sia di natura quantitativa sia qualitativa. La valutazione quantitativa determina una percentuale che incide sul contributo in misura non superiore al 75%. La valutazione qualitativa può determinare la variazione in aumento fino al doppio, o, in caso contrario, in diminuzione fino all'azzeramento dei costi ammessi ai sensi dell'art.5. In caso di programmazione triennale, la valutazione qualitativa viene compiuta annualmente.

I parametri quantitativi (costi sostenuti dagli enti) sono:

- per le attività lirica, concertistica e corale sono valutabili i costi concernenti la produzione, l'ospitalità e la promozione;
- per l'attività di produzione, i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati nonché dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative;
- l'ospitalità si riferisce all'utilizzo di soggetti musicali per i quali sono previsti compensi a percentuale sugli incassi o fissi;
- per lo svolgimento di attività liriche, i costi presi in considerazione, ai fini della determinazione dei contributi, possono avere un incremento percentuale per i progetti che, con preventivi corsi di formazione e con la presenza di un regista e di un direttore di orchestra di comprovata professionalità, sono finalizzati alla promozione dell'attività di giovani cantanti lirici italiani;
- per l'attività di formazione professionale e per i concorsi, i costi si riferiscono ai compensi rispettivamente per i docenti e per i componenti delle giurie;
- per l'attività mirata alla informazione, alla diffusione e all'incremento della cultura musicale, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, attività editoriale, e per l'attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, sono valutabili i costi concernenti l'attività istituzionale;
- Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi riguardanti la produzione, l'ospitalità, la promozione e la pubblicità.

Gli indicatori qualitativi (giudizio di merito sulle attività) sono:

- validità artistica del progetto presentato;
- validità del progetto artistico;
- direzione artistica;
- continuità del nucleo artistico e stabilità pluriennale dell'impresa;
- committenza di nuove opere;
- spazio riservato al repertorio contemporaneo;
- esecuzione di opere non rappresentate localmente da oltre trenta anni;
- innovazione del linguaggio, delle tecniche di composizione ed esecuzione;
- coproduzione tra organismi musicali nazionali ed internazionali;
- promozione della musica italiana contemporanea;
- creazione di rapporti con le scuole e le università;
- adeguatezza del numero di prove programmate.